



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

OPERE PUBBLICHE

Il progetto dell'Opera Pubblica

OP

Il progetto dell'Opera Pubblica

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura dell'avv. Enrico Soprano.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. luglio 2017

Indice

1. Introduzione	pag 02
2. I diversi livelli di progettazione dell'opera pubblica (art. 23 D. Lgs. 50/2016) - La Normativa transitoria (art. 216 co.4 D. Lgs. 50/2016, artt. 14-43 D.P.R. 207/2010)	pag 04
2.1 Il progetto preliminare vs Il progetto di fattibilità tecnica ed economica	pag 04
2.2 Il progetto definitivo (artt. 24-32 D.P.R. 207/2010)	pag 07
2.3 Il progetto esecutivo (artt. 33-43 D.P.R. 207/2010)	pag 08
3. Progettazione interna ed esterna (art. 24 D. Lgs. 50/2016)	pag 11
3.1 I soggetti che possono svolgere attività di progettazione	pag 11
3.2 I requisiti che devono possedere i soggetti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	pag 13
3.2.1 Professionisti singoli o associati	pag 13
3.2.2. Società di professionisti	pag 14
3.2.3 Società di ingegneria	pag 14
3.2.4 Raggruppamenti temporanei	pag 15
3.2.5. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE	pag 16
3.3 Ulteriori precisazioni	pag 16
4. L'affidamento della progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori: l'appalto integrato	pag 18

1. INTRODUZIONE

La progettazione di un'opera pubblica consiste nell'attività progettuale svolta da soggetti qualificati, secondo livelli sempre crescenti di approfondimento tecnico, volta ad assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Tanto prevede l'art. 23 del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), il quale articola la progettazione in:

- di fattibilità tecnica ed economica;
- definitiva;
- esecutiva.

Ai fini della definizione di ogni singola fase della progettazione, la stazione appaltante dovrà indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari, considerata la tipologia e la dimensione dell'intervento da porre in essere.

La medesima norma, tuttavia, consente l'omissione di una o più fasi progettuali, purché la successiva contenga tutti gli elementi della fase omessa, garantendo comunque la qualità del progetto.

I contenuti dei tre livelli progettuali dovranno essere definiti a mezzo di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Fino all'entrata in vigore di detto decreto, continueranno a trovare applicazione le norme dettate dal D.P.R. 207/2010 (artt. 14-43), disciplinanti i tre livelli della progettazione previsti dal Codice del 2006, ovvero:

- progetto preliminare (preceduto da uno studio di fattibilità);
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.

2. I DIVERSI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA LA NORMATIVA TRANSITORIA

(art. 23 D. Lgs. 50/2016) - (art.216 CO.4 D. Lgs. 50/2016, artt. 14-43 D.P.R. 207/2010)

2.1 Il progetto preliminare vs Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Nel codice 2006 il primo livello della progettazione è rappresentato dalla progettazione preliminare, prevista dal comma 3 dell'art. 93, del D. Lgs. 163/2006.

Il progetto preliminare definisce:

- le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
- il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.

Fanno parte del progetto preliminare:

- una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione:
 - delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio;
 - della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione;
 - dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti.
- degli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Il Codice del 2016 sostituisce alla progettazione preliminare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il quale, a norma dell'art. 23, comma 5, D. Lgs. 50/2016, individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progetto di fattibilità comprende:

- tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti che la progettazione deve assicurare (indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, verifiche preventive sull'interesse archeologico, studi preliminari sull'impatto ambientale);
- le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;
- schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione, tuttavia ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di

progettazione e di idee di cui all'articolo 152 del Codice, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione.

Nel caso di elaborazione in due fasi:

1. nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali (tale documento dovrà essere preventivamente approvato dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell'inserimento dell'opera nel programma triennale);
2. nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, tutte le indagini e gli studi necessari, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Analogamente a quanto previsto per il progetto preliminare, anche il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Tuttavia, come anticipato, fino all'emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture che definirà in dettaglio le caratteristiche di tale livello progettuale, continueranno a trovare applicazione gli articoli del Regolamento di attuazione del Codice previgente in tema di progetto preliminare (artt. 17-23 D.P.R. 207/2010).

2.2 Il progetto definitivo (artt. 24-32 D.P.R. 207/2010)

Il progetto definitivo previsto dal Nuovo Codice degli Appalti all'art. 23, co. 7 :

individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, se presente, dal progetto di fattibilità;

contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni;

contiene la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, se esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Anche in questo caso, per quanto concerne i contenuti, il Codice 2016 rinvia, nell'attesa dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture, al D.P.R. 207/2010.

Ebbene, a norma dell'art. 20 del vigente Regolamento il progetto definitivo contiene i seguenti allegati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

2.3 Il progetto esecutivo (artt. 33-43 D.P.R. 207/2010)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio :

- i lavori da realizzare;
- il relativo costo previsto;
- il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo.

Tale livello progettuale deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, oltre ad essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. (art. 23, co. 8, D. Lgs. 50/2016).

Come per i precedenti livelli delle progettazione, nell'attesa dell'emanazione della normativa di dettaglio occorre ancora far riferimento al Regolamento di attuazione del Codice 2006..

Il D.P.R. 207/2010 prescrive che il progetto esecutivo debba contenere:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

Si tratta, come visto, grosso modo, degli stessi allegati presenti nel progetto definitivo, caratterizzati, tuttavia, da un maggior grado di dettaglio.

Il Codice 2016 specifica, inoltre, che:

- gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima (il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno);

- le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento;
- l'affidamento disgiunto dei due livelli della progettazione dovrà avvenire sulla base di “ motivate ragioni” (in tal caso, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza);
- in caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

3. PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA

(art. 24 D. Lgs. 50/2016)

3.1 I soggetti che possono svolgere attività di progettazione

Le prestazioni relative a tutti i livelli di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori) nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- dai soggetti di cui all'articolo 46, ovvero:
 - **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE¹, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-

¹Gruppo Europeo di Interesse Economico, si tratta di una figura giuridica proposta dall'Unione europea avendo come riferimento il francese GIE (groupement d'intérêt économique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi appartenenti all'Unione.

finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al D.M. n. 34 del 2013 - n.d.r.)

- **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- **società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri,** costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

- **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3.2 I requisiti che devono possedere i soggetti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

I requisiti che devono possedere i soggetti di cui sopra sono stati definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.263 del 2 Dicembre 2016.

3.2.1 Professionisti singoli o associati

In particolare il D.M. 263/2016 ha stabilito all'art.1 che ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3.2.2. Società di professionisti

Per quanto riguarda le società di professionisti, queste ultime, ai sensi dell'art.2 del D.M. 263, devono possedere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma deve riportare anche l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

3.2.3 Società di ingegneria

Le società di ingegneria, invece, ai sensi dell'art.3, oltre ad essere dotate di organigramma aggiornato, analogamente alle società di professionisti, devono anche possedere, tra l'altro, almeno un direttore tecnico in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti

ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3.2.4. Raggruppamenti temporanei

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice, i requisiti prescritti per le società di professionisti e le società di ingegneria agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai

soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3.2.5. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Inoltre è necessario che i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, siano formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3.3 Ulteriori precisazioni

Il Codice specifica, inoltre, sempre all'art.24 che:

- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario **l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali**, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- **sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative** per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, mentre nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

- **gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari** degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. **Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.**

4. L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE UNITAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI: L’APPALTO INTEGRATO

Oltre all'appalto di mera esecuzione il Codice del 2006 prevedeva anche la possibilità di un apporto dell'operatore economico nella fase progettuale.

Tale ipotesi era rappresentata dal c.d. "appalto integrato" che a suo volta poteva essere semplice o complesso:

- l'appalto integrato semplice, rappresentato dall'appalto di lavori in cui il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice (artt. 53, co. 2, lett. b, D. Lgs. 163/06 e 169 D.P.R. 207/2010);
- l'appalto integrato complesso, rappresentato dall'appalto di lavori in cui il contratto ha ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice (artt. 53, co. 2, lett.c, D. Lgs. 163/06 e 168 D.P.R. 207/2010).

La legge delega per la Riforma degli Appalti (L. n. 11 del 28 gennaio 2016) aveva già posto un deciso freno al ricorso a tale procedura, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato.

Il Nuovo codice, seguendo i dettami della legge delega, pone quale regola generale che l'appalto abbia ad oggetto la sola esecuzione. Non è più contemplato l'appalto integrato complesso, ne esiste una disciplina generale che regoli l'appalto integrato

semplice, che nella legge delega non veniva vietato, ma di cui veniva auspicata una drastica riduzione (art. 1, lett. ooo) l.11/2016).

L'appalto integrato, invero, viene consentito solo in casi eccezionali: il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori è infatti di regola vietato ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, a cui si sono aggiunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 56/2017, Correttivo al Codice, le ipotesi di locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)(art. 59, co. 1, ultimo periodo).

In particolare nel caso del progetto di finanza l'articolo 183 del Codice prevede al comma 15 che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

La proposta può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.

La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta: a tal fine l'amministrazione può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, ma

se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.

Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti, anche in questo caso il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto, diversamente il progetto si intende non approvato.

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente e nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.

Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione; posso, quindi, presentarsi le ipotesi che seguono.

- Se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In tal caso l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art.183 del Codice.

- Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183.

Ancora il Correttivo al Codice ha aggiunto una ulteriore eccezione al divieto di cui all'articolo 59, comma 1, prevista dall'art.216, comma 4 bis secondo cui tale divieto non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Correttivo.

Infine, ulteriore allargamento degli stretti confini entro cui era stato relegato l'appalto integrato dal Nuovo Codice.

I nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art.59 prevedono, infatti, che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, motivando tale scelta nella determina a contrarre, la quale chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 384 6



9 788886 983846